

REGOLAMENTO DEL DIVIETO ANTIFUMO.

ART. 1 Scopo e contenuto del Regolamento.

Il presente regolamento applica la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.95 (G.U. 15.01.96, n. 11) e disciplina il divieto di fumo nei locali della Pubblica Amministrazione.

ART. 2 Destinatari.

Sono tenuti all'osservanza del presente regolamento, oltre agli utenti che accedono nei locali in cui vige il divieto, tutto il personale dipendente ed ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo nei locali stessi.

ART. 3 Locali in cui vige il divieto.

E' fatto divieto di fumare in tutti i locali aperti al pubblico, utilizzati a qualunque titolo, per l'esercizio di funzioni istituzionali.

Per locale "aperto al pubblico" si intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti può accedere, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti.

E' fatto comunque divieto di fumare nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge 11.1.1975, n. 584, ancorché non si tratti di locali aperti al pubblico nel senso sopra indicato.

E' fatto inoltre divieto di fumare nei seguenti locali anche se non aperti al pubblico: locale caldaia, locale archivio e locale deposito.

ART. 4 Pubblicizzazione del divieto.

Nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno esposti, in modo e posizione ben visibili, a cura del personale incaricato a procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto stesso nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.

ART. 5 Vigilanza sull'osservanza del divieto.

Il Sindaco individuerà uno o più incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto e di procedere alla contestazione